

N. R.G. 79-1/2022 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Fabio FLORINI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice
Dott. Alessandra MIRABELLI	- Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 78-1/2022 rg. PU promosso da:

R.D.M. s.r.l. P.IVA 01519430365, con sede in Bologna (BO) via Antica Quercia n. 9/A,
rappresentata e difesa dall'avv. Romano Gamberini

- ricorrente

nei confronti di:

GIOVANNI BATTISTA PRAINO C.F. PRNGNN72M04C002D, quale titolare dell'impresa individuale **BLU-MAR di Giovanni Battista Praino**, P.IVA 03953431206, con sede in Bologna (BO) via Francoforte n. 11.
rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Ridolfi

- resistente

Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2022 è stata proposta dalla ricorrente istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'imprenditore in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento di forniture e la mancata restituzione di attrezzature e allegando di aver già notificato due atti di precetto su assegni protestati per, rispettivamente, euro 3.260,61 ed euro 3.517,82 e un decreto ingiuntivo per la consegna dei beni strumentali.

Il debitore si è costituito esponendo che l'impresa ha iniziato la propria attività il 4/8/2021 ed eccependo l'insussistenza dello stato di insolvenza, la mancata prova del superamento di indebitamento attuale pari ad almeno 30.000 euro e la propria condizione di

pagina 1 di 8

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N° 37	Se.
N° 1169	Cron.
N° 38	Rev.



imprenditore minore ai sensi dell'art. 2 comma I, lett. d) CCI, depositando all'uopo le dichiarazioni di liquidazione IVA per il 2021 da cui risulterebbe un fatturato molto inferiore a 200.000 euro.

Con memoria in data 17/1/2023 la ricorrente ha rilevato che la ditta individuale è stata effettivamente iscritta alla Camera di Commercio in data 12/7/2021, ma che controparte – a eccezione del riepilogo dei versamenti trimestrali IVA risalenti al 2021 – non ha prodotto nessun bilancio, nessuna informazione circa i versamenti IVA del 2022 e nessuna dichiarazione fiscale (come ad es. la dichiarazione dei redditi del titolare) o scrittura contabile utile a provare il mancato superamento delle soglie dimensionali dell'art. 2 comma I, lett. d) CCI; ha in ogni caso chiesto che, laddove ritenuti sussistenti i requisiti dell'impresa minore, appurato lo stato di insolvenza della stessa in ragione della chiusura dei punti vendita e degli inadempimenti nei confronti anche di altri fornitori, delle agenzie fiscali e dell'INPS, sia aperta nei confronti del resistente la liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCI.

All'udienza avanti al giudice delegato alla trattazione si è dato atto delle risultanze delle informative chieste e ricevute dalla Cancelleria, non contestate dal debitore resistente:

- protesti per tre cambiali dell'importo di euro 800,00 ciascuna;
- mancata presentazione di dichiarazioni fiscali ad eccezione della dichiarazione Iva relativo al periodo d'imposta 2021;
- cartelle già notificate da Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 70.112,31,
- debiti contributivi INPS trasmessi ad Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 54.519,91 e nessun debito in fase amministrativa.

L'istante ha confermato la propria domanda principale e la subordinata, mentre il resistente ha chiesto termine per produrre tutta la propria documentazione contabile.

Nel termine concesso dal Tribunale il resistente ha prodotto, oltre al registro degli acquisti e delle vendite del 2021:

- Registro Cespiti 2021
- Fatture relative al Registro Cespiti 2021
- Dichiarazione dei redditi IRPEF 2022
- Dichiarazione IRAP 2022;

si è rimesso a giustizia in ordine all'eventuale apertura di liquidazione controllata.

Nessuna memoria è stata ulteriormente depositata dalla ricorrente nel termine successivo concesso.



Preliminarmente, va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo l'impresa la sede, risultante dal Registro delle imprese e corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel relativo circondario.

Il credito del ricorrente non è contestato e sussiste quindi la relativa legittimazione ex art. 37 comma 2 CCI.

Analogamente provata deve ritenersi la sussistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a 50.000 euro, tenendo conto non solo del credito dell'istante, ma soprattutto dei debiti portati nelle cartelle esattoriali di cui ha dato conto l'istruttoria d'ufficio.

Quanto allo stato d'insolvenza, definito dall'art. 2 comma I, lett. b) CCI come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, dall'istruttoria sono emersi plurimi ed evidenti indici di tale situazione in capo all'imprenditore convenuto, come l'inadempimento verso l'istante, l'aver subito altri protesti su cambiali non onorate e la notifica di cartelle esattoriali per importi rilevanti. Il debitore, peraltro, non ha prodotto la prova che l'attività sia proseguita anche nel 2022, con ciò avvalorando la tesi del ricorrente di chiusura o cessione dei punti vendita e di definitiva incapacità ad adempiere.

Risulta quindi necessario valutare se sussistano i presupposti per l'esenzione dall'apertura della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali e, in caso sia comprovata la natura di impresa minore, se possa trovare accoglimento la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata.

Dalla documentazione contabile prodotta dal resistente e in particolare dai libri IVA e dalle dichiarazioni dei redditi risulta che nell'unico esercizio rilevante (il 2021, essendo l'istanza stata proposta nel 2022), l'impresa non ha prodotto ricavi superiori a 200.000 (il volume d'affari IVA è stato dichiarato in euro 168.528, importo coerente con il reddito dichiarato ai fini IRPEF), né ha acquisito cespiti (né, ragionevolmente, maturato crediti, trattandosi di attività di bar e di vendita al pubblico) per oltre 300.000 euro (gli acquisti per beni strumentali da dichiarazione IVA ammontano a euro 45.094,00, importo coerente col libro cespiti); i debiti accertati - anche a seguito delle informative rivolte alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali - si attestano ben al di sotto di 500.000 euro, anche laddove si tenesse conto dell'intero importo degli acquisti effettuati nel 2021 (per 275.000 euro circa, cfr. dichiarazione IVA).

L'istruttoria ha restituito, in linea con l'attività esercitata e la forma imprenditoriale, elementi certi riguardo l'evidenziata natura "minore" dell'impresa, pertanto la domanda principale deve essere rigettata.

La richiesta proposta in via subordinata può invece trovare accoglimento.



Essa è ammissibile, essendo emersa in conseguenza delle eccezioni e difese del convenuto - titolare di una ditta individuale, per cui non vi è pubblicità di situazioni economico/patrimoniali - che ha allegato all'atto della costituzione nella presente fase la propria tipologia di "imprenditore minore", fornendone prova idonea soltanto nel corso dell'istruttoria in contraddittorio; infatti, il resistente è stato posto nelle condizioni di difendersi anche sulla domanda subordinata, a fronte del congruo termine concessogli per memorie, limitandosi infine a dichiarare di rimettersi a giustizia sul punto specifico.

L'art. 270 comma 5° CCI consente, per quanto non espressamente regolato dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, artt. 26 ss. CCI): tali norme procedurali sono state tutte rispettate e, per quanto attiene alle peculiarità del giudizio per l'apertura della liquidazione controllata a istanza del creditore (art. 268 commi 2 e 3 CCI), il debitore da un lato non ha chiesto di poter dimostrare, mediante nomina e attestazione dell'OCC, che sia impossibile acquisire attivo da distribuire ai creditori; d'altro canto, come già anticipato, i debiti scaduti sono risultati superiori a 50.000 euro.

L'insolvenza emerge qui in termini del tutto convincenti, sicché la domanda di apertura della Liquidazione Controllata può essere accolta; quanto poi ai contenuti della sentenza, si fa riferimento all'art. 270 CCI.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCI mediante scelta dall'elenco dei gestori della crisi, residenti nel circondario del Tribunale, di cui al decreto del Ministero della giustizia n. 202/2014.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non rientra fra i contenuti necessari della sentenza *ex* art. 270 CCI, ma vi provvederà il giudice delegato *ex* art. 268, comma 4, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura. A tal fine, il Liquidatore dovrà compiere celermente i necessari accertamenti sulla condizione personale e reddituale del debitore e della sua famiglia, nonché sulle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare (previa richiesta dei relativi documenti giustificativi), da sottoporre infine al Giudice Delegato con una dettagliata relazione, da depositarsi entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, va fin da ora osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, comma 5 e 14undecies) e, quindi, la procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276). Va



considerato inoltre che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di cui all'art. 1, comma 1, CCI di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: *"l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale"*).

Tale precetto è coerente con l'analoga previsione contenuta negli artt. 279 e 281, comma 2, CCI, in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, purché siano decorsi almeno tre anni dalla sua apertura. L'unica differenza pare rappresentata dalla possibilità, in caso di Liquidazione Controllata, di dichiarare l'esdebitazione anche d'ufficio (*ex* art. 282 CCI) non essendo più espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, comma 2, CCI per l'esdebitazione nella liquidazione giudiziale – un'apposita istanza del debitore: per tale ragione, il Collegio prevede fin da ora che il Liquidatore – in prossimità della scadenza dei tre anni – depositi una relazione circa la sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione del debitore, sulla quale si instaurerà il contraddittorio con i creditori ai fini delle determinazioni che il Tribunale dovrà adottare

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

rigetta

la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'imprenditore convenuto e, in accoglimento della domanda subordinata,

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **GIOVANNI BATTISTA PRAINO** (C.F. PRNGNN72M04C002D), quale titolare dell'impresa individuale **BLU-MAR di Giovanni Battista Praino**, P.IVA 03953431206, con sede in Bologna (BO) via Francoforte n. 11;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa **Alessandra Mirabelli**;



nomina

Liquidatore la dott.ssa **Anja Bajic** dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, comma 3, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, comma 4, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- depositi nel fascicolo apposita versione oscurata della sentenza, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy - e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del debitore diversi da: nome, cognome e codice fiscale - per l'inserimento ex art. 270, comma 2, lett. f), CCI a cura della Cancelleria sul sito web del Tribunale di Bologna;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata relazione sulle condizioni del debitore ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati;



- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex art. 275*, comma 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCI*;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è autorizzato:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

ordina

laddove presenti beni immobili o mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza nei rispettivi registri a cura del Liquidatore;

dispone

a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it e la pubblicazione della sentenza medesima presso il registro delle imprese.

Si comunichi alle parti e al Liquidatore a cura della Cancelleria.



Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 28 febbraio 2023

Il Giudice relatore
Alessandra Mirabelli

Il Presidente
Fabio Florini

Depositato in Cancelleria *telematicamente*
n. *713/23*



IL FUNZIONARIO
Dr. Daniele ANCONETANI

